

Penale Sent. Sez. 4 Num. 22456 Anno 2026
Presidente: SERRAO EUGENIA
Relatore: ARENA MARIA TERESA
Data Udiienza: 15/05/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Palumbo Giuseppe nato a Rivoli il 24/03/2001

avverso la sentenza del 05/02/2026 del Gip del Tribunale di Asti

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Teresa Arena;

lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio Costantini con cui ha chiesto l'annullamento della sentenza, limitatamente alla disposta revoca della patente di guida.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti ha applicato a Giuseppe Palumbo, in relazione al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen., previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle parti civili costituite e disposto la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore articolando due motivi. Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per avere il giudice erroneamente ritenuto che all'imputato fosse stata contestata una ipotesi di reato, aggravata ai sensi

dell'art. 448 comma 2-*bis* cod. proc. pen. e avere, dunque, nel riconoscere le circostanze attenuanti generiche operato il bilanciamento "in termini di equivalenza".

Con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida, disposta in virtù di un mero automatismo senza tener conto del *dictum* della Corte Cost. n. 88 del 2019. In tesi difensiva, l'evento verificatosi è conseguenza del concorso di colpa della persona offesa che effettuava un cambio di corsia per eseguire un sorpasso senza avvedersi del sopraggiungere del veicolo condotto dal Palumbo e, soprattutto, senza indossare la cintura di sicurezza.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Il decidente ha recepito l'accordo come formulato dalle parti e al netto della presenza di un inciso a pag. 2, frutto di un evidente refuso, in cui si legge «concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla contestata aggravante», ha riportato e, conseguentemente applicato, la pena come determinata in virtù del calcolo operato: «pena base, anni 3 di reclusione, pena ridotta per le circostanze attenuanti generiche (in ragione della giovane età e del buon comportamento processuale) ad anni 2 e mesi 3 di reclusione; pena ridotta per la scelta del rito ad anni 1 e mesi sei di reclusione; concessione della sospensione condizionale della pena».

È dunque evidente che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l'inciso relativo al presunto bilanciamento delle circostanze non ha inciso sulla determinazione della pena, recepita esattamente nei termini proposti.

4. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso.

Con la sentenza n. 88 del 2019 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 222, comma 2, quarto periodo, del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-*bis* (omicidio stradale) e 590-*bis* (lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-*bis* e 590-*bis* cod. pen.

In detti casi, il giudice – secondo la gravità della condotta – tenendo conto degli artt. 218 e 219 cod. strada, potrà sia disporre la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, sia quella, meno afflittiva, della sospensione della stessa per la durata massima prevista dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Il giudice delle leggi ha chiarito che la revoca della patente di guida non può essere "automatica", indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-*bis* (omicidio stradale) sia dall'art. 590-*bis* cod. pen. (lesioni

personali stradali), ma si giustifica nelle ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma delle suddette disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Negli altri casi, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso concreto ed eventualmente applicare, come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa, nei limiti fissati dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell'art. 222 cod. strada.

Nel solco del dictum della Corte Costituzionale è stato affermato che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che hanno indotto il giudice a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4 - n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01; Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, De Angelis, Rv. 283022 - 01), non ritenendo sufficiente il richiamo a nozioni astratte prive di un preciso significato individualizzante rispetto al caso concreto.

Fatta tale premessa va rilevato che i parametri da prendere in esame per la valutazione circa la scelta della tipologia della sanzione da applicare sono, ai sensi dell'art. 218 cod. strada, la gravità del danno apportato, la gravità della violazione commessa e il pericolo che l'ulteriore circolazione dell'imputato può determinare (Sez. 4 - n. 12457 del 08/02/2024, Colaneri, Rv. 286196 - 01; Sez. 4 - , n. 4740 del 18/11/2020, Di Marco, Rv. 280393 - 01; Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661 - 01).

Nel caso in esame, al contrario, la sentenza impugnata ha applicato la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, senza fornire alcuna motivazione circa la scelta adottata.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti, in diversa composizione fisica, per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così è deciso, 15/05/2026.

La Consigliera est.
Maria Teresa Arena

La Presidente
Eugenia Serrao